

Obblighi imposti dal nuovo regolamento cimiteriale

Con il regolamento sono fissati degli obblighi che l'Amministrazione si assume verso l'utenza, ma anche quelli che l'utenza e soprattutto il concessionario si assume verso il proprietario del bene che rimane sempre e comunque il Comune di Legnano.

Nello specifico si indicano i seguenti obblighi che il cittadino deve rispettare:

Le principali regole di comportamento (art. 27 regolamento cimiteriale)

La manutenzione delle sepolture e del verde (artt. 29, 30, 31 regolamento cimiteriale)

Rinnovo concessione (art. 51, comma 5, regolamento cimiteriale)

Concessione provvisoria di loculo (art. 55 regolamento cimiteriale)

Costruzione di sepoltura privata

La manutenzione delle sepolture e del verde al cimitero parco (art. 59 regolamento cimiteriale)

La manutenzione delle sepolture private (art. 60 e art. 67 1 comma lettera E, regolamento cimiteriale)

Subentro nella titolarità della concessione (art.61 e art. 67 lettera F del regolamento cimiteriale)

Permuta della concessione (art. 63 del regolamento cimiteriale)

Imprese incaricate di lavorare nei Cimiteri (art. 69 comma 3 regolamento cimiteriale)

1 Le principali regole di comportamento (art. 27 regolamento cimiteriale)

Nei cimiteriali si deve osservare un comportamento consono e decoroso; all'ingresso di ogni cimiteriale è esposto l'estratto del regolamento cimiteriale, approvato con deliberazione n. 14/2017 del Consiglio Comunale, recante le principali regole comportamentali da tenere all'interno di tali luoghi.

Nei cimiteri è **consentito solo ed esclusivamente** l'ingresso a piedi, salvo i casi previsti dall'art. 27 del regolamento citato.- **(Per poter accedere in auto consultare l'allegato 2)**. L'ingresso è **inoltre consentito** a piccoli animali d'affezione nell'apposito trasportino e ai cani se tenuti al guinzaglio; quelli di piccola taglia possono essere tenuti anche nel trasportino; quelli di media e grossa taglia devono anche essere muniti di museruola. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai visitatori e non far imbrattare i luoghi.

2 La manutenzione delle sepolture e del verde (artt. 29, 30, 31 regolamento cimiteriale)

Tutte le sepolture devono, a cura e spese di coloro che ne hanno la materiale disponibilità, essere mantenute in condizioni di costante decoro e sicurezza, con la pulizia e la manutenzione delle lapidi e dei monumenti. E' vietato l'utilizzo di contenitori di recupero come portafiori.

La collocazione di ceri e lumi con fiamma viva è ammessa solo se questi sono del tipo con coperchio tale da garantire la sicurezza e, in ogni caso, devono essere posti in modo da evitare qualsiasi rischio di incendio.

Negli spazi antistanti i loculi, ossari o cinerari è vietato depositare sul pavimento vasi, lumi od altri oggetti.

E' previsto il divieto di piantumazione di specie arboree che possono essere pericolose o moleste e l'obbligo di rimozione di piante appassite.

In caso di inadempimento l'ufficio cimiteriale può intervenire per rimuovere oggetti o arbusti, con spese a carico dell'interessato inadempiente.

3 Rinnovo concessione (art. 51, comma 5, regolamento cimiteriale)

Il rinnovo della concessione è un contratto con cui il Comune consente al richiedente di disporre della stessa per un ulteriore lasso di tempo.

Ai sensi dell'art. 51, comma 5, del regolamento cimiteriale, il rinnovo della concessione può essere richiesto a partire da 6 mesi prima della scadenza e non oltre il 60° giorno successivo alla data della stessa. **(Il modello è disponibile nell'allegato 3)**

Decorso tale termine, la concessione si estingue per naturale scadenza senza ulteriori formalità.

Il periodo di rinnovo è di 70 anni per le aree destinate all'edificazione di cappelle di famiglia; di 25 anni per le aree destinate alla costruzione di tombe interrato e per i loculi al cimiteriale Monumentale; di 15 anni per cinerari e ossari. Sono fatte salve diverse indicazioni del Piano cimiteriale tempo per tempo vigente.

Il rinnovo è soggetto al pagamento della tariffa vigente al momento della stipula della nuova concessione, proporzionale alla durata dello stesso.

In mancanza di richiesta di rinnovo della concessione del manufatto scaduto o a trovare altra collocazione per i defunti ivi tumulati, il Comune procederà d'ufficio all'attività di estumulazione: le salme non ancora mineralizzate saranno inumate nel campo indecomposti, i resti ossei saranno conferiti in ossario comune, le ceneri nel cinerario comune.

Le concessioni a sistema di tumulazione possono essere rinnovate alla scadenza per una volta soltanto.

4 Concessione provvisoria di loculo (art. 55 regolamento cimiteriale)

Su richiesta dei soggetti aventi titolo a disporre per la sepoltura, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo all'uopo individuato dal Comune, ove disponibile e laddove ricorrano i casi ivi indicati.

E' importante che l'utente tenga presente che la durata del deposito provvisorio non può protrarsi:

- oltre il tempo indicato dal successivo art. 56 per la costruzione di nuova sepoltura, ossia entro un termine massimo di 22 mesi,
- oltre i 12 mesi nel caso di lavori di ripristino della concessione già in uso.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla tumulazione del feretro nella definitiva sepoltura, con provvedimento dell'organo comunale competente ne è ordinata l'inumazione nell'area adibita a tale tipologia di sepoltura. Il feretro così inumato potrà essere successivamente esumato e tumulato solamente in sepolture private in concessione ovvero cremato, previo pagamento delle relative tariffe.

5 Costruzione di sepoltura privata (art. 56 e art. 67, comma 1 lettera C regolamento cimiteriale)

La concessione di area destinata alla costruzione di sepoltura privata impegna il concessionario alla presentazione del relativo progetto, entro 2 mesi dalla data di rilascio della concessione. Dietro motivata richiesta, il responsabile del procedimento può concedere una proroga di non oltre 2 mesi del termine predetto.

La tipologia e le caratteristiche dei manufatti privati devono essere preventivamente rese note dal concessionario mediante deposito al competente Ufficio comunale del progetto esecutivo corredato con schemi grafici e riportante, in particolare, le dimensioni delle sepolture da realizzare (loculi per feretri o nicchie per ceneri o resti ossei, ecc.) e relative coperture, arredi e monumenti, comprensivi delle relative epigrafi.

Decorso il termine di cui sopra, eventualmente prorogato, la struttura dei loculi del sepolcro non può essere oggetto di interventi modificativi.

La costruzione deve essere ultimata entro il termine di 12 mesi dalla data del titolo abilitativo, comunque rispettando il periodo di divieto di esecuzione di lavori all'interno dei cimiteriali stabilito dal presente regolamento. Il predetto termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 6 mesi dal responsabile del procedimento, a seguito di motivata richiesta degli interessati.

Particolarmente importante è la conseguenza quando il concessionario o, se defunto, i suoi aventi causa non abbiano provveduto ad ultimare i lavori di costruzione entro 18 mesi dalla data del titolo abilitativo ai lavori: infatti **si incorre nella pronuncia di decadenza della concessione**

E' possibile consultare l'allegato 4 per maggiori precisazioni e scaricare il modello SCIA presente nell'allegato 5

6 La manutenzione delle sepolture e del verde al cimitero parco (art. 59 regolamento cimiteriale)

Al cimitero parco ogni posto è corredato, a cura del Comune in maniera uniforme, di elemento per l'apposizione della fotografia, della croce (se voluta), del vaso portafiori e di elemento predisposto per l'illuminazione votiva.

Non è ammessa la posa di elementi, arredi od oggetti diversi da quelli indicati ai commi precedenti e, qualora presenti, sono rimossi d'ufficio con spese a carico dell'interessato inadempiente.

7 La manutenzione delle sepolture private (art. 60 e art. 67 1 comma lettera E, regolamento cimiteriale)

I concessionari delle sepolture private, gli aventi diritto da questi, i loro ascendenti, discendenti, eredi e legatari hanno l'obbligo, per tutta la durata della concessione, di mantenere a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti costituenti la sepoltura.

Qualora i soggetti obbligati non ottemperino a quanto previsto al comma precedente, così da determinare condizioni di degrado della sepoltura, il Comune, previa diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti reperiti, provvede ad avviare nei modi di legge il **procedimento di decadenza della concessione**.

8 Subentro nella titolarità della concessione (art.61 e art. 67 lettera F del regolamento cimiteriale)

E' un obbligo del tutto nuovo per i titolari di concessioni al cimitero di Legnano.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli aventi diritto sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Cimiteri comunale entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente in subentro e la conseguente variazione della titolarità della concessione. A tal fine lo/gli stesso/i possono scaricare dal sito l'allegato " Modulo per il subentro", compilarlo in ogni sua parte ed inoltrarlo all'ufficio competente, insieme alla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Gli uffici comunali eseguiranno i consueti controlli al fine di **accertare la veridicità di quanto dichiarato rispetto al grado di parentela con il defunto**.

Essendo un obbligo di assoluta novità il Comune permette la regolarizzazione entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e quindi entro il 4 aprile 2019.

Dopo di che ai sensi dell'art. 67 lettera F l'ufficio provvederà ad avviare il procedimento di decadenza della concessione.

(Per le comunicazioni all'ufficio è possibile scaricare i modelli disponibili negli allegati 6, 6 bis e 7)

9 Permuta della concessione (art. 63 del regolamento cimiteriale)

Il concessionario o l'avente titolo ha la possibilità di permutare la propria concessione in altra di pari o maggior valore posta in uno dei cimiteri cittadini.

I soggetti ai quali è concessa la permuta hanno l'obbligo del trasferimento dei feretri, ceneri o resti e di rimozione dei materiali contestualmente alla disponibilità della nuova sepoltura. In caso di inadempimento provvederà l'ufficio cimiteriale con oneri a carico degli obbligati.

L'eventuale rimborso è subordinato all'adempimento che precede.

10 Imprese incaricate di lavorare nei Cimiteri (art. 69 comma 3 regolamento cimiteriale)

Il concessionario o gli altri aventi titolo, possono, sotto la propria diretta responsabilità, eseguire o far eseguire nei modi di legge sulle sepolture private quegli interventi di manutenzione ordinaria, esclusi dalla normativa in materia edilizia e sulla sicurezza del lavoro, che non richiedono l'utilizzazione di strumenti o perizie particolari e non siano possibile causa di rischio, anche per i visitatori.

Per permettere l'esecuzione dei lavori è obbligatoria la preventiva comunicazione all'Ufficio Cimiteri; in mancanza sarà vietato l'accesso alla ditta esecutrice o la sospensione delle attività.

Pulizia delle tombe (artt. 74 del regolamento cimiteriale e 19 del regolamento P.L.)

La pulizia delle tombe deve essere svolta dai concessionari o da personale di loro fiducia espressamente e direttamente incaricato.

A tal fine, il titolare della concessione dovrà comunicare all'Ufficio Cimiteri i nominativi degli incaricati e depositarne copia di un documento di identità.

In caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni previste dal regolamento di Polizia Locale.